

nel pronunciato della sezione principale; ma l'onorevole relatore ci ha detto che la sezione di Caselle aveva lasciato la decisione dubbia; anzi aveva creduto (non so dove cercando quest'autorità ministeriale), aveva creduto d'invviare quelle schede, per la decisione della loro validità, al Ministero. Ma dove si doveva proclamare il ballottaggio? Nella sezione principale.

Ora questa, trovandosi in presenza di un quesito indeciso, non fece che interpretare la legge, arrogandosi di sciogliere un dubbio che impediva di determinare con piena conoscenza di causa, se il ballottaggio doveva correre piuttosto tra il signor Farina e l'avvocato Frescot, che tra l'avvocato Mongini e l'avvocato Frescot medesimo.

Parmi pertanto che noi ci troviamo in presenza di un dilemma: o realmente; per essere rimasta indecisa la validità di queste schede, competeva a quella sezione centrale, alla quale è attribuito di proclamare il ballottaggio dopo raccolto il voto di tutte le sezioni, di determinare ciò che la sezione di Caselle non aveva deciso; oppure è nulla la decisione della sezione principale, ed il caso si presenta vergine alla Camera, e noi ci troviamo in faccia a quei precedenti che l'onorevole Boggio ha allegati, nei quali la Camera decise della validità delle schede che erano state trattate come dubbie nelle sezioni.

Vogliate rammentare che varie volte, anche in questa stessa Legislatura, la Camera ammise che, quando non era dimostrato che fossero le schede attribuibili, nell'intendimento degli elettori, ad un altro individuo, ancorchè ve ne esistesse nello Stato collo stesso nome, ciò non poteva invalidare l'elezione.

E rammenterò, fra le altre, un'elezione stata molto dibattuta nella Camera e nell'ufficio del quale io aveva l'onore di far parte, quella del barone Schininà. Esistevano nello stesso paese due persone collo stesso nome, il padre ed il figlio; e la Camera, persuasa dall'onorevole Andreucci, decise che, siccome un solo era noto candidato in quel collegio, si dovevano a questo (che era il figlio) attribuire anche le schede che per avventura avessero potuto portare il nome del padre; e l'onorevole Schininà non venne a sedere tra noi se non in virtù di questa decisione ben ponderata, bene discussa dalla Camera.

Io credo pertanto che, conformandoci ai medesimi precedenti, sia che la Camera voglia accettare la decisione della sezione centrale che, secondo me, nello spirito della legge, la quale le attribuisce la proclamazione del ballottaggio, deve poter decidere quando la sezione secondaria l'abbia fatto; sia che tenga per nulla questa decisione e richiami a sè il giudizio sopra queste schede, sempre abbia ad ammetterle come valide per l'onorevole signor Mongini.

**SALARIS, relatore.** Forse io avrò mal spiegato l'andamento di questa elezione; ma certo non fu quale si ritenne dall'onorevole Alfieri.

La sezione di Caselle non pronunciò apertamente la nullità di queste schede, ma non pertanto tacitamente le ritenne nulle, perchè non le attribuì allo stesso Mongini. Che, se le avesse a lui attribuite, egli avrebbe avuto 12 voti di più, cioè non 168 voti, ma 180.

Farò inoltre un'altra osservazione all'onorevole deputato Alfieri.

La notorietà di questi pasticci elettorali allontanò molti elettori dal prender parte alla seconda votazione; perchè niuno nel paese dubitò della nullità dell'operato. Ma molti elettori ancora restarono diffidati dal leggere nella *Gazzetta ufficiale del regno* la definitiva elezione dell'avvocato Frescot.

E di ciò si ha prova nel confronto del numero degli elettori che presero parte alla prima votazione col numero degli elettori intervenuti alla seconda votazione, il qual numero fu certamente al primo inferiore.

Tutto il complesso dunque di queste cause ha fatto inclinare l'ufficio a proporre l'annullamento dell'elezione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Pica ha la parola.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PICA.** Le forme sono stabilite per assicurare la sostanza dei fatti; non per distruggere l'essenza dei fatti medesimi.

Io credo che dalla relazione dell'ufficio emerge chiarissimo, per la coscienza di tutti noi, che l'elezione del signor Mongini sia valida e che non possa dubitarsi ch'egli abbia raccolto il maggior numero di voti. Noi, quando pronunziamo sulla validità delle elezioni, ci atteniamo a quel sentimento di coscienza che deve servire per unica norma, senza arrestarci a qualunque osservanza della forma. Qui non si tratta nè di dolo nè di colpa, ma del voto degli elettori.

Credo quindi che la Camera debba pronunciare la validità dell'elezione.

**DEPRETIS.** Io appoggio le conclusioni del relatore.

Mi pare che non vi possa essere dubbio. Se sta in fatto, come ha esposto il signor relatore, che vi sono due persone, le quali possono chiamarsi: avvocato Luigi Mongini, e, se non vi è altra indicazione nei processi verbali che distingua l'uno dall'altro, io non so come la Camera possa convalidare l'elezione.

**ALFIERI.** Domando la parola.

**DEPRETIS.** Io domando: come faremo ad escludere dalla Camera una di queste due persone, quando si presentassero, invocando, sulla fede dei processi verbali elettorali, la convalidazione della loro nomina? Bisognerebbe, per identificare la persona, ordinare un'inchiesta, andare sul luogo, interrogare gli elettori, e domandare quale dei due hanno inteso di nominare; ma ognuno vede dove si andrebbe, se si adottasse questo sistema.

La legge esige sufficienti indicazioni, e le indagini non si possono consentire sulle intenzioni non apparenti.

Qui adunque assolutamente la persona è incerta. Poi mi ha fatto senso la circostanza indicata dall'onorevole relatore, la quale venne a contraddire quella libertà di voto e quella pienezza di cognizione del collegio elettorale, su cui fondavasi giustamente l'onorevole Pica, cioè che gran parte degli elettori ha potuto essere indotta in errore dalla notizia dell'elezione data erroneamente dal foglio ufficiale. Ma, Dio buono! dal momento che il foglio ufficiale dice che l'elezione è avvenuta nella tale persona, io ho diritto di credere che l'annuncio è vero; quindi sono autorizzato a ritenere l'elezione compiuta, e dispensarmi dall'intervenire alle operazioni elettorali di ballottaggio. Questo annunzio dunque ha potuto influire sulla elezione, in quanto che ha impedito ad un certo numero di elettori di presentarsi all'urna elettorale e di concorrere ad esprimere più veracemente la volontà del collegio, ciò che avviene sol quando gli elettori, con cognizione di causa, non ingannati, non indotti in errore, come nel caso concreto, possono dare il loro voto.

Io quindi, ripeto, appoggio le conclusioni della Commissione, e prego la Camera di annullare l'elezione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Alfieri ha facoltà di parlare.

**ALFIERI.** La cedo all'onorevole Boggio. (*Bisbiglio*)

**BOGGIO.** È vero che vi è un altro avvocato che si chiama Luigi Mongini, ma vengo assicurato che quest'altro avvocato Luigi Mongini è consigliere d'appello. A parte questo, io domando: quando si mette in una scheda il nome d'uno che